

Legislatura 18^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 545 del 03/05/2022

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
545^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2564\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;
- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;
- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;

- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudentiale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2 miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;
- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;

- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;

- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;

- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;

- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;

- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato – introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni – è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga – che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati – è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le

assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico – e limitato – ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudentiale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la

quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";

- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-quater. All'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari

dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli

emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23. Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42. Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario

nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.